

COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 1 del del Reg. Ordinanze

Oggetto: Tutela della sicurezza urbana per la manifestazione "Camporeale in Maschera 2024" per i giorni 11 e 13 Febbraio 2024 e durante tutto il periodo di carnevale:

IL SINDACO

PREMESSO CHE al fine di evitare un uso sconsiderato di strumenti, sostanze e materiali molesti potenzialmente dannosi per l'incolumità delle persone, dell'ambiente, del decoro urbano, nonché pericolosi per la sicurezza pubblica durante il periodo di carnevale;

RILEVATO necessario prevenire l'eventuale uso improprio di bombolette spray, petardi, uova e farina, nonché il consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico nel periodo di Carnevale ed in particolare in occasione della manifestazione carnevalesca che si svolgerà a Camporeale nei giorni 11 e 13 Febbraio 2024; RITENUTO necessario assumere iniziative di contrasto rispetto al fenomeno lamentoso che, soprattutto nel periodo di carnevale, supera la soglia della tollerabilità con grave pregiudizio per la sicurezza urbana, per la sicurezza urbana, per la convivenza civile e la coesione sociale;

ATTESO che si rende necessario ed urgente provvedere in merito;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dalla legge 24 luglio 2008, n.125, in merito alle nuove competenze del Sindaco sull'incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTO l'art. 7/bis del D. Lgs. N. 267/2000, come modificato dal D. lgs. N. 50/2003;

VISTO l'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689 come modificato dall'art. 6/bis della legge n.125/2008;

VISTA la Legge n. 142/1990, così recepita con la L.R. n. 48/91;

ORDINA

Per la casuale in narrativa,

con effetto immediato durante il periodo di carnevale, in tutto il territorio comunale, è VIETATO ai commercianti titolari di autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, di articoli di carnevale ed agli esercenti titolari di autorizzazione in forma itineranti, di escludere dalla vendita alcolici e superalcolici, bombolette spray con schiuma ed oggetti vari che arrecano danno, disturbo e molestia alle persone durante il periodo di carnevale e particolarmente nei giorni 11 e 13 Febbraio 2024;

-su tutto il territorio comunale, negli spazi ed aree pubbliche, nelle aree aperte al pubblico il **DIVIETO** assoluto a chiunque di utilizzare sostanze schiumose e bombolette spray, petardi o comunque qualsiasi oggetto o sostanze atte ad imbrattare, arrecare disturbo, offesa, molestia, danno alle persone, agli animali e alle cose;

ORDINA

- 1. Ai partecipanti della manifestazione denominata "Camporeale in Maschera 2024" di non fare uso durante la manifestazione di bombolette spray con schiuma ed oggetti vari che possano disturbare e/o offendere le persone.
- 2. Il divieto di detenere alcolici e superalcolici sui carri allegorici;
- 3. Il divieto di utilizzare animali di qualsiasi e genere durante le sfilate;
- 4. A tutti i partecipanti alla sfilata di seguire i carri a piedi a debita distanza dallo stesso, mantenendo un comportamento corretto, onde evitare spiacevoli incidenti, i bambini dovranno essere sorvegliati e accompagnati da adulti, nel caso si desideri far salire durante la sfilata uno o più persone sui carri, dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti contro il rischio di cadute accidentali o altri incidenti;

- 5. I conducenti dei trattori trinati i carri devono essere abilitati alla guida di quel tipo di veicolo e deve essere assicurata l'idonietà del trattore rispetto alla massa del carro rimorchiato;
- **6. Deve** essere inoltre assicurata la regolarità degli organi di traino e la perfetta efficienza del sistema frenante;
- 7. Ogni carro deve essere dotato di apposito estintore;
- 8. Gli organizzatori dovranno vigilare con proprio personale a far mantenere l'ordine a tutti i partecipanti;

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7/bis del D. Lgs 267/2000 da € 25,00 a € 500,00;

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge24/11/1981, n.689 e s.m.i.

Informa che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica per soli motivi di legalità;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on-line e sul sito istituzionale dell'Ente. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando della Polizia Municipale e al Presidente dell'Associazione Organizzatrice.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì _ 29-0/2024

IL SINDACO
Dott. Luigi Cino